



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Istituita con Legge Regionale n. 60 del 13 Aprile 1995
Sede Legale: Via Pio VII°, n. 9 – 10135 TORINO
PARTITA IVA 07176380017

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE n. 81 del 17/09/2013

Il giorno 17/09/2013, in una sala degli uffici amministrativi dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte,

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Angelo Robotto

a norma dell'art. 5 della Legge Regionale del Piemonte 13.04.1995, n. 60, come modificata dalla Legge Regionale 20.11.2002, n. 28, adotta il decreto di cui all'oggetto oltre indicato:

OGGETTO: Approvazione dell'Accordo Sindacale siglato in data 16/07/2013 con le OO.SS. e la R.S.U. del personale del comparto, relativa all'utilizzo degli avanzi di gestione dei fondi contrattuali 2002 - 2005 e 2006 - 2009, finalizzato alla rideterminazione degli importi delle quote individuali di produttività mensile ed annua a decorrere dall'01/01/2013.





IL DIRETTORE GENERALE

Presa visione della proposta del Dirigente Responsabile della Struttura Complessa Affari Istituzionali e Personale, di seguito integralmente riportata:

"In data 2.7.2013 si sono conclusi i lavori del tavolo tecnico del personale del comparto relativo alla disamina delle modalità di impiego degli avanzi di gestione dei fondi contrattuali relativi ai quadrienni 2002-2005 e 2006-2009, non destinati dagli accordi precedentemente sottoscritti ed approvati con i DD.D.G. n. 110 del 5.11.2009 e n. 2 del 14.1.2010;

I lavori del tavolo hanno riguardato, tra l'altro, la destinazione delle risorse contrattuali decentrate ed è emersa la necessità di una loro migliore utilizzazione, in termini di corrispondenza e di contestualità temporale tra prestazioni da rendersi e sistema incentivante, al fine di evitare il generarsi di avanzi di gestione, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. 78/2010 e della legge 122/2010;

In data 16.7.2013 le parti hanno quindi formalizzato quanto stabilito a conclusione dei lavori del tavolo tecnico citato, stabilendo la rideterminazione degli importi individuali delle quote mensili ed annue di produttività, come risultanti dal prospetto riportato nel testo dell'accordo siglato;

Tali nuove quote saranno previste con decorrenza dall'1.1.2013, sino a nuova regolamentazione aziendale dell'istituto della produttività e fatta salva la capienza complessiva dei fondi contrattuali negli importi annualmente determinati in coerenza con le disposizioni e le limitazioni di cui all'art. 9 del D.L. 78/2010 e della legge 122/2010;

L'accordo siglato ha disposto altresì l'incremento di euro 120 pro capite, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, della quota massima di incentivazione da erogarsi a saldo, limitatamente per l'anno 2013, in considerazione delle iniziative aziendali avviate e da avviarsi nell'ambito del processo di riorganizzazione intrapreso nel corso del corrente anno;

L'art. 11 dell'intesa sindacale prevede infine che l'applicazione di quanto stabilito sia subordinata alle verifiche ed ai pareri previsti dalla normativa vigente da parte del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia e pertanto il recepimento dell'accordo oggetto del presente atto, allegato quale parte integrante e sostanziale dello stesso, è sottoposto a condizione sospensiva dell'espressione del parere del Collegio medesimo, cui viene trasmessa la relativa relazione illustrativa, parimenti allegata al presente provvedimento;

Tutto ciò premesso;

Visto il CCIA, approvato con D.D.G. n. 372 del 15.5.2001;

Visti i decreti D.G. n. 110 del 5.11.2009 e n. 2 del 14.1.2010 di approvazione degli accordi sindacali relativi ai fondi contrattuali per i quadrienni 2002-2005 e 2006-2009;

Visto il precedente accordo del 26.2.2004, relativo all'individuazione delle quote di produttività;

Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di decretare in conformità ad essa;

Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal Responsabile della competente Struttura Semplice n. 17.02 Contabilità e Bilancio in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

DECRETA

1. Di approvare l'accordo siglato tra i componenti della delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS. e la R.S.U. del personale del comparto, sottoscritto in data 16.7.2013, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, subordinandone l'applicazione alla condizione

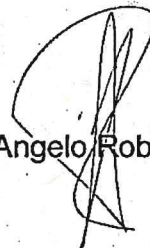




sospensiva dell'espressione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, così come previsto dall'art. 6 dell'accordo medesimo;

2. Di trasmettere al Collegio dei Revisori il presente provvedimento, corredato dalla relazione illustrativa dell'intesa sindacale in questione, allegata allo stesso quale parte integrante e sostanziale;
3. Di rinviare a un successivo provvedimento il recepimento del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti e le conseguenti determinazioni connesse all'applicazione dell'accordo sindacale;
4. Di incaricare il Responsabile della S.C. Affari istituzionali e Personale della trasmissione del presente atto ai Responsabili di Struttura Complessa ed alle OO.SS. ed alla RSU.

Ing. Angelo Robotto



Il giorno 16 luglio 2013, nel corso della riunione sindacale del personale del comparto di ARPA Piemonte convocata presso la Direzione Generale dell'Agenzia, la delegazione trattante di parte pubblica ed i rappresentanti delle OO.SS. e della RSU individuati in calce al presente accordo

PREMESSO CHE

- in data 2.7.2013 si sono conclusi i lavori del tavolo tecnico istituito per la disamina congiunta sulle modalità di impiego degli ulteriori avanzzi di gestione dei fondi contrattuali relativi ai quadrienni 2002-2005 e 2006-2009 non destinati con gli accordi sottoscritti in data 30.10.2009 (approvato con DDG n. 110 del 5.11.2009) e 27.11.2009 (approvato poi con DDG n. 2 del 14.01.2010);
- nel corso degli incontri è emersa condivisa la necessità di utilizzare al meglio, in termini di corrispondenza e anche di contestualità temporale tra prestazioni da rendersi e sistema incentivante delle medesime, le risorse contrattuali decentrate, evitando così il generarsi di avanzzi di gestione a valere sui fondi contrattuali negli importi annualmente determinati in coerenza con le disposizioni e le limitazioni di cui all'art. 9 del D.L. 78/2010 e della Legge 122/2010;
- le quote mensili ed annue individuali di produttività erano state determinate con l'accordo in data 26.2.2004 negli importi di cui al seguente prospetto:

	importo annuo	importo mensile	quota erogata mensile	totale quote mensili	quota erogata a saldo
B	2.045,16	170,43	119,30	1.431,61	613,55
Bs	2.231,04	185,92	130,14	1.561,73	669,31
C	3.532,56	294,38	206,07	2.472,79	1.059,77
D	3.780,48	315,04	220,53	2.646,34	1.134,14
Ds	3.904,44	325,37	227,76	2.733,11	1.171,33

- nell'occasione dell'accordo del 26.2.2004 sopra citato le parti si erano peraltro limitate a convenire di apportare un mero incremento percentuale degli importi in precedenza quantificati ed in essere antecedentemente alla data del 1.1.2002;

Tutto ciò premesso, le parti sono pervenute alla definizione dei contenuti ed alla sottoscrizione del seguente

ACCORDO

- 1) Per le ragioni di cui in premessa, le parti convengono sull'opportunità di rideterminare gli importi delle quote mensili ed annue individuali di produttività come da prospetto seguente, procedendo in un loro arrotondamento utile anche ai fini di semplificazione contabile e gestione stipendiale a cura degli uffici amministrativi dell'Agenzia:



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ACCORDO TRA LA DELEGAZIONE TRATTANTE
DI PARTE PUBBLICA DI ARPA PIEMONTE ED I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. E
DELLA RSU SIGLATO IN DATA 16/07/2013**

Premesse.

La presente relazione illustrativa, prevista a corredo di ogni contratto integrativo per le pubbliche amministrazioni dall'art. 40, c. 3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, è stata redatta utilizzando il modello proposto dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19/07/2012, nei limiti nei quali tale modello, concepito per illustrare contratti integrativi, può utilizzarsi per la concreta fattispecie dell'accordo di cui trattasi, che non innova specificamente alle destinazioni dei fondi contrattuali. Infatti, l'accordo integra, limitatamente alle entità della quote individuali incentivanti, i contenuti del contratto integrativo vigente, e costituisce stralcio rispetto all'accordo integrativo aziendale di destinazione dei fondi contrattuali. Pertanto, in conformità al disposto della circolare di cui sopra, si ritiene di redigere la relazione illustrativa e tecnico finanziaria limitatamente alla materia trattata dall'accordo, allegando la determinazione n. 43 del 23.01.2013, che quantifica lo schema generale del fondo.

Si ritiene, pertanto, nell'ambito di relazioni tra organi dell'Agenzia improntate alla massima trasparenza, di produrre la presente relazione, allo scopo di fornire al Collegio dei Revisori ogni elemento utile per le valutazioni di sua competenza, ad integrazione del testo dell'ipotesi di accordo, ed in funzione della sua approvazione da parte del Direttore Generale. Detto testo, sottoscritto il 16/07/2013, è stato redatto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs 165/2001, e dal CCNL del 31/07/2009.

L'accordo è finalizzato al miglior utilizzo delle risorse contrattuali decentrate. Esso soddisfa alla necessità di limitare la generazione di avanzi di gestione a valere sui fondi contrattuali, in coerenza con le disposizioni e le limitazioni di cui all'art. 9 del D.L. 78/2010 e della Legge 122/2010. In sede di contrattazione decentrata si è ritenuto opportuno rideterminare gli importi delle quote incentivanti operandone un arrotondamento vantaggioso anche ai fini contabili e di gestione stipendiale.





Relazione illustrativa e tecnico finanziaria.

MODULO 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto della proposta di accordo ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		16/07/2013
Periodo temporale di vigenza		A partire dal 01/01/2013
Composizione della delegazione		Parte pubblica: Direttore Amministrativo Dr. Mauro Porta Dr.ssa Antonella Pannocchia Dr. Giovanni D'Amore Rappresentanze di OO.SS. firmatarie: RSU CISL FP FP CGIL FIALS UIL FPL FSI
Soggetti destinatari		Personale del comparto di Arpa Piemonte
Materie trattate dalla proposta di accordo (descrizione sintetica)		a) Rideterminazione a partire dalla data del 01/01/2013 delle quote di produttività mensile ed annua relative a ciascuna categoria b) erogazione di quota una tantum indipendentemente dalla categoria di appartenenza c) modalità di erogazione
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	La certificazione sui profili della compatibilità economico-finanziaria e la normativa di competenza dei Revisori dei Conti, sarà acquisita ed allegata alla presente relazione con l'intervento dell'Organo di controllo interno.
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Il Piano della performance previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 150/2009 è in corso di adozione. Nelle more, sono stati adottati i seguenti documenti: Indirizzi del Comitato Regionale di indirizzo Documenti di programmazione annuale Documenti di rendicontazione annuale Catalogo dei Servizi
		Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è stato approvato con D.D.G. 20 del 06/03/2012.
		Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è stato pubblicato il 16/03/2012.
La Relazione della Performance non è ancora stata validata dall'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 6 del D.Lgs. 150/2009		

Eventuali osservazioni:

La presente Relazione illustrativa è conforme:

- a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa;
- b) ai vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso D.Lgs. n.165 del 2001, che per espressa disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione integrativa;
- c) dalle disposizioni sul trattamento accessorio;
- d) dalla compatibilità economico-finanziaria;
- e) dai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale.

Modulo 2. Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

Nell'ottica di una complessiva rivisitazione degli aspetti dell'accordo integrativo aziendale relativi alla formazione di residui, è opportuno ricordare che in data 2.7.2013 si sono conclusi i lavori del tavolo tecnico per la disamina sulle modalità di impiego di ulteriori avanzi di gestione dei fondi contrattuali relativi al quadriennio 2002-2005 e 2006-2009. Tali avanzi non risultano destinati con gli accordi sottoscritti in data 30.10.2009 (approvato con DDG n. 110 del 5.11.2009) e 27.11.2009 (approvato poi con DDG n. 2 del 14.01.2010). È altresì necessario richiamare le disposizioni di cui all'accordo 26.02.2004 che determina fino alla data odierna gli importi delle quote mensili ed annue individuali di produttività come da prospetto seguente:

	Importo annuo	Importo mensile	Quota erogata mensile	Totale quote mensili	Quote erogate a saldo
B	2.045,16	170,43	119,30	1.431,61	613,55
BS	2.231,04	185,92	130,14	1.561,73	669,31
C	3.532,56	294,38	206,07	2.472,79	1.059,77
D	3.780,48	315,04	220,53	2.646,34	1.134,14
DS	3.904,44	235,37	227,76	2.733,11	1.171,33

A) Illustrazione di quanto disposto dall'accordo integrativo.

Articolo 1.

Vengono rideterminati gli importi delle quote mensili ed annue individuali di produttività come da prospetto seguente:

	Importo annuo	Importo mensile	Quota erogata mensile	Totale quote mensili	Quote erogate a saldo
B	2.280,00	190,00	133,00	1.596,00	684,00
BS	2.400,00	200,00	140,00	1.680,00	720,00
C	3.600,00	300,00	210,00	2.520,00	1.080,00
D	3.840,00	320,00	224,00	2.688,00	1.152,00
DS	3.960,00	330,00	231,00	2.722,00	1.188,00

Articolo 2.

Si conviene che gli importi rideterminati come da art. 1 costituiscono le nuove quote di produttività mensile ed annua relative alle diverse categorie del personale del comparto da applicarsi a partire dall'anno in corso e sino a diversa regolamentazione aziendale dell'istituto. Si costituisce un limite massimo nella capienza complessiva dei fondi contrattuali, negli importi così come annualmente determinati in coerenza con le disposizioni e le limitazioni di cui all'art. 9 del D. L. 78/2012 e della Legge 122/2010.

Articolo 3.

Vengono in considerazione, quali ragioni degli adeguamenti delle quote di cui agli articoli precedenti, sia pur di lieve entità a livello individuale, le indicazioni pervenute dal Comitato Regionale di Indirizzo a seguito dell'insediamento della Direzione Generale (e di cui alla determinazione del Comitato assunta nella riunione del 30.05.2013), nonché le conseguenti iniziative da avviarsi ed attuarsi così come ipotizzate dalla Direzione Generale anche in risposta alle criticità organizzative riscontrate. Si conviene che gli importi della quota massima di incentivazione da erogarsi a saldo saranno incrementati, limitatamente all'anno corrente, di 120 euro pro-capite, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Articolo 4.

Si confermano le modalità di valutazione delle prestazioni del personale del comparto, la quota da erogarsi a saldo di cui ai punti 2 e 3 del presente accordo sarà determinata e riconosciuta in applicazione dei criteri di cui al vigente CCIA del 15.5.2001.

Articolo 5.

Si definiscono le tempistiche di adeguamento alle disposizioni del presente accordo e di liquidazione degli importi da esso derivanti.

B) Sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse.

Per quanto attiene al finanziamento degli importi di cui agli artt. 1 e 2, stimabili in euro 71.815,00 circa si richiama la determinazione n. 43 del 23.01.2013 ad oggetto "Costituzione provvisoria fondi anno 2013 comparto." con la quale si dava atto che "[...] il finanziamento degli istituti contrattuali applicabili nel corso del 2013 al personale non dirigente dell'area del comparto avviene utilizzando i fondi provvisoriamente quantificati [...]". Per quanto attiene al finanziamento degli importi di cui all'art. 3, stimabili in euro 119.880,00, occorre del pari richiamarsi alla predetta determinazione di costituzione dei fondi per l'anno 2013.

I fondi contrattuali dell'anno 2013, infatti, considerati unitariamente operando il trasferimento delle somme residui dal fondo ex art. 7 CCNL 31/07/2009 (straordinario – disagio) e del fondo ex art. 9 31.7.2009 (fasce posizioni organizzative qualificazione) al fondo ex art. 8 CCNL 31.7.2009 (produttività), sono stati infatti determinati in complessivi € 8.224.520, 75.

Considerato che le evidenze contabili dell'andamento della spesa riferita ai fondi contrattuali del comparto dimostrano, alla data presente, un esborso complessivo stimabile in € 8.019.420 circa, risultano disponibili per le esigenze di finanziamento del presente accordo € 205.100. Tale risultato, che si concretizza in una significativa riduzione degli avanzi di gestione relativi all'anno in corso, realizza le finalità dell'accordo, così come enunciate nelle premesse del medesimo.

C) effetti abrogativi

Viene abrogato quanto previsto dall'accordo 26.02.2004, in relazione alla determinazione delle quote incentivanti.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità.

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto il sistema di valutazione del personale risulta immutato rispetto a quanto previsto con deliberazione del Direttore generale n. 375/2001.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche.

Lo schema di Accordo non prevede nuove progressioni economiche in quanto esse sono sospese per il triennio 2011-2013 in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale.

Si richiama per questo punto, quanto già esposto nelle premesse.

Torino, 13.09.2013

Il Dirigente responsabile
Dell'Ufficio Affari Istituzionali e Personale
Dr. Luigi Preziosi

